RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 948 del 25 Agosto 2022

Presa d'atto della rinuncia del Fallimento Immobiliare Reggio S.r.l. alla liquidazione delle quote di partecipazione societaria e della non opportunità di azioni giudiziarie nei confronti dell'impresa, dell'approvazione del progetto di riparto finale e del mancato soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Preso atto che:
- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Rilevato che il Commissario delegato per la ricostruzione ha stipulato con le imprese Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. e Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. contratti di appalto e correlati atti aggiuntivi per la realizzazione di talune opere pubbliche nei territori colpiti dal sisma, alle quali, a seguito di affitto del ramo di azienda è successivamente subentrata l'impresa Axia S.r.l..

Rilevato altresì che sono state riscontrate e segnalate da parte della Stazione Appaltante difettosità e ritardi nell'esecuzione delle opere rispetto alle quali la mancata ottemperanza da parte delle predette imprese agli obblighi contrattuali ha comportato l'applicazione di penali e la constatazione di gravi danni agli edifici per il cui risanamento l'Amministrazione ha dovuto e dovrà sopportare ulteriori costi; i danni accertati in particolare non hanno consentito la collaudabilità tecnico – amministrativa dell'edificio scolastico corrispondente all'EST L21.

Preso atto che l'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. con sede legale in Carpineti (RE) - alla via Quercioli n. 44, C.F. e P.I. 02270210350, si è trasformata in Immobiliare Reggio S.r.l.

Tenuto conto che l'impresa Immobiliare Reggio S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia alla via del Chionso n. 12 è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Fallimentare – in data 24 marzo 2017 nella procedura di fallimento n. 17/2017.

Preso atto che l'impresa Axia S.r.l. è subentrata all'impresa Immobiliare Reggio S.r.l. con stipulazione del contratto di affitto del ramo di azienda, come risulta dall'atto del notaio Maura Manghi del 13.02.2014, Rep. n. 79519, Racc. n. 12286, ed in particolare nell'esecuzione dei contratti di appalto relativi al Lotto 12 delle PST, Lotto 21 degli EST e Lotto 21 art. 57 D.Lgs. 163/2006 degli EST.

Tenuto conto che antecedentemente allo stato di fallimento dichiarato dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti delle imprese Axia S.r.l., Immobiliare Reggio S.r.l. e Edire S.r.l., il Commissario delegato in qualità di Stazione Appaltante ha più volte intimato alle imprese appaltatrici di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte affinché ponessero rimedio ai vizi appalesatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che tali richieste sono rimaste inevase.

Tenuto conto altresì che la Stazione Appaltante ha autorizzato le Amministrazioni Comunali affinché provvedessero autonomamente alla risoluzione delle problematiche emerse, rendicontando le relative spese che saranno addebitate alle imprese intervenute nell' esecuzione delle opere.

Rilevato che in entrambi i contratti di affitto del ramo di azienda al paragrafo "4) durata del contratto" è precisato che "…il contratto avrà durata di anni 5 con termine iniziale il 15 febbraio 2014 e termine finale al 14 febbraio 2019, e gli effetti attivi e passivi dell'affitto decorreranno dal termine iniziale; conseguentemente, a far tempo da tale data tutti i risultati positivi o negativi derivanti dalla gestione del ramo d'azienda, così come i relativi rischi, costi e le connesse responsabilità, saranno rispettivamente a favore e a carico dell'affittuaria...".

Rilevato altresì che il contratto di appalto relativo al Lotto 06 degli EMT stipulato con l'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (ora Immobiliare Reggio S.r.l.) non è stato

oggetto di specifico trasferimento e che pertanto è rimasto in capo alla predetta impresa aggiudicataria.

Ravvisato che dai gravi inadempimenti contrattuali sono conseguite situazioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante, accertate per ciascun lotto aggiudicato.

Richiamato inoltre il Decreto n. 2121 del 25 luglio 2017 con il quale è stata disposta la sospensione mediante fermo amministrativo dell'importo dovuto complessivamente alle imprese Axia S.r.l. ed Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (ora Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione) quale presunto corrispettivo per i lavori dei contratti di appalto menzionati nel medesimo atto e nei quali l'impresa Axia S.r.l. è subentrata in virtù dei contratti di affitto del ramo di azienda del 13.02.2014, Rep. n. 79519, Racc. n. 12286 e Rep. n. 79520, Racc. n. 12287, a fronte dei vizi appalesatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Richiamato altresì il Decreto n. 2502 del 13 settembre 2017 con il quale è stato disposto l'ulteriore fermo amministrativo su ogni importo eventualmente dovuto dal Commissario delegato per crediti vantati nell'ambito dell'attività di Ricostruzione Sisma della Regione Emilia Romagna nei confronti di Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione (già Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.).

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. PG/2018/0070077 del 01/02/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato il fermo amministrativo per l'importo di Euro 112.527,26 alle Amministrazioni da essa individuate che "*dovranno garantire il fermo su ogni importo eventualmente dovuto, salva la revoca*".

Tenuto conto della rilevazione dello stato delle lavorazioni effettuate, di quelle mancanti, dei danni presenti e non sanati dall'impresa Immobiliare Reggio S.r.l., e della loro quantificazione, compiuta attraverso le singole Amministrazioni Comunali coinvolte che hanno provveduto all'individuazione delle lavorazioni necessarie al completamento e risanamento delle opere, è stato adottato il Decreto n. 604 del 07/03/2018 di presa d'atto della situazione debitoria e creditoria nei confronti di alcune imprese in stato di fallimento tra le quali l'impresa Immobiliare Reggio S.r.l. (già Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.).

Rilevato che per quanto espresso nel Decreto summenzionato:

- il Commissario delegato è risultato essere creditore nei confronti dell'impresa Immobiliare Reggio S.r.l. (già Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.), dichiarata come anzidetto, fallita con sentenza n. 17 del 24 marzo 2017 del Tribunale di Reggio Emilia, della somma complessiva di Euro 676.283,80 IVA compresa, per i rapporti contrattuali relativi ai seguenti contratti:
  - Contratto d'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) del Comune di Bomporto (Mo) – Lotto n. 12;
  - Contratto d'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in Comune di Novi di Modena (Mo) - Scuola Secondaria I° Grado "Gasparini" e Scuola Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto - Lotto n. 21;
  - Contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 per l'esecuzione di lavori complementari, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico da quelli di cui al contratto iniziale stipulato in dato 07/11/2012 con Rep. 0019, per il completamento del complesso scolastico ricompreso nella procedura aperta degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), localizzato a Rovereto in Comune di Novi di Modena (Mo), Lotto n. 21, Scuola Secondaria I° Grado "Gasparini" e Scuola Primaria "Cesare Battisti";
  - Contratto d'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT) - Stazione dei Carabinieri del Comune di Novi di Modena (Mo) – Lotto n. 6.

- che l'impresa AXIA S.r.l. è subentrata nei rapporti contrattuali suindicati, ad eccezione del contratto di appalto relativo al Lotto n. 6 EMT, a seguito del Contratto di affitto del ramo di azienda del 13/02/2014, Rep. n. 79519, Racc. n. 12286, come risulta dall'atto del notaio Maura Manghi, subentrando pertanto ai contratti stipulati dall'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (ora Immobiliare Reggio S.r.l.) con il Commissario Delegato;

- che l'impresa Immobiliare Reggio S.r.l. (già Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.) è debitore in solido con l'impresa affittuaria AXIA S.r.l..

Dato atto che:

- il Commissario delegato in data 22/03/2018 ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo per Euro 676.283,80 con contestuale istanza di compensazione del credito a favore della fallita per Euro 3.953,63 e conseguentemente per Euro 672.330,17 al netto della compensazione, in virtù degli importi a debito contabilizzati a carico di Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione (già Montelaghi Valter S.r.l.) per la realizzazione dei lavori relativi all'EST L21 – EST L21 ex art. 57 D.lgs. 163/06 - EMT L06 e PST L12.
- Il Curatore del fallimento, Avv. Corrado Cassinadri, ha proposto l'ammissione del credito per Euro 647.983,87 in luogo di Euro 672.330,17, escludendo i restanti Euro 24.346,30 per le motivazioni indicate nel progetto di stato passivo delle tardive, specificando inoltre quanto segue: "*con riserva in sede di riparto di detrarre dall'importo ammesso l'eventuale somma che fosse stata corrisposta al creditore da parte della coobbligata in solido Fallimento Axia srl Tribunale di Reggio Emilia relativamente agli importi di cui agli appalti lotto 12, lotto 21 e lavori complementari. Con riserva in sede di riparto di surrogare al creditore la compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni spa che ha corrisposto il 11/10/2018 a Regione Emilia Romagna l'importo di euro 160.006,60= a seguito della escussione della polizza n. 468201 rilasciata a garanzia dei lavori di cui all'appalto lotto 21. Con riserva altresì di surrogare al creditore Regione Emilia Romagna, nei limiti delle somme ammesse, altri garanti che avessero subito l'escussione di polizze prestate a garanzia degli appalti oggetto della presente insinuazione*".
- Il Giudice Delegato all'udienza del 19/03/2019 dopo aver esaminato le domande tardive, ha disposto la variazione dello stato passivo di Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione dichiarandolo esecutivo per la parte integrata, ammettendo il Commissario delegato quale creditore chirografario per Euro 647.983,87 così come proposto dal Curatore.

Rilevato che:

- con nota acquisita al prot n. CR 18/01/2022.0000292.E, il Curatore del fallimento Immobiliare Reggio S.r.l. ha comunicato ai sensi dell' art. 104 ter comma 8 l.fall., al creditore Commissario delegato, di aver rinunciato alla liquidazione di beni delle quote di partecipazione societaria in quanto manifestamente antieconomica e non conveniente per la massa dei creditori, stante anche l'imminente chiusura della Procedura, ed in particolare la rinuncia riguarda sia *"(i) la liquidazione delle partecipazioni sociali detenute nella CE.DIR.MIRANDOLA SCRL (100% CS), SCUOLA APERTA MODENA SCRL (60% CS), BORGO MONTE SRL IN LIQ (24,84% CS, il cui bilancio finale di liquidazione nel frattempo è stato approvato e la società è in corso di cancellazione dal Registro Imprese), SCAFER SCRL (10% CS), ISECO SRL IN LIQ. (1,2% CS), ASSOACQUISTI SCARL (2,02% CS), KOINOS SCARL (0,99% CS), sia (ii) l'esiguo e di remota possibilità di soddisfazione di incasso dei crediti chirografari insinuati nei passivi dei fallimenti EDIRE TRRE e COSMO HAUS srl*

TRRE nonchè vantati nei confronti del CP Consorzio Generale Impianti srl n. 37/2014 TRMO";

- Il Commissario delegato con nota del 18/03/2022, con riferimento alle partecipazioni inventariate poi rinunciate, stante il credito ammesso nella procedura fallimentare, ha chiesto di conoscere il C.F. o P.I. per una precisa individuazione delle medesime imprese, al fine di valutare l'opportunità di iniziare azioni esecutive o cautelari sulle stesse e nei confronti dell'impresa fallita;
- Con comunicazione acquisita al prot. n. Rep. CR 01/04/2022.0003438.E, il Curatore del fallimento Immobiliare Reggio S.r.l., ha reso le informazioni per le quali si ha notizia circa l'iscrizione della Società nel Registro Imprese, ovvero per CE.DIR. MIRANDOLA SCARL in liquidazione; SCUOLA APERTA DI MODENA SCARL; SCAFER SCARL; ASSOACQUISTI SCARL; ISECO SRL IN LIQ.; KOINOS SCARL, precisando altresì che "*con riferimento, infine, ai crediti rinunciati dovrebbe essere ancora pendente la procedura fallimentare EDIRE SRL N. 23/2015 TRRE nei confronti della quale era stato insinuato nel passivo un credito chirografario di euro 19039,57=. Le altre due procedure concorsuali nei confronti delle quali esisteva un credito della fallita sono state chiuse senza soddisfazione alcuna*".

Preso atto che sono state compiute talune verifiche sullo stato delle società per le quali vi è stata rinuncia alle partecipazioni inventariate per comprendere le ragioni dell'abbandono dei beni da parte degli organi del fallimento di Immobiliare Reggio S.r.l., mediante esame delle visure della Camera di Commercio (CCIAA) e dei bilanci estratti, il cui esito non ha condotto a valutazioni favorevoli relativamente al benessere delle società partecipate.

Valutato altresì che il Commissario delegato non è munito di uno dei titoli di cui all'art. 474 c.p.c., e che la mera ammissione al passivo del fallimento non costituisce un titolo, non conferisce la provvisoria esecutorietà né ne determina il giudicato, per cui per poter richiedere la vendita di quote di partecipazione societaria o porre in essere qualsiasi altra azione sulle stesse, sarebbe preliminarmente necessario intraprendere un'azione giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese creditorie.

Considerata inoltre l'aleatorietà sulla durata e sull'esito favorevole di una eventuale controversia palesemente complessa per la natura dei danni derivanti dagli inadempimenti e dai vizi occulti appalesatesi nel tempo e, la difficoltà connaturata al realizzo di vendita di quote di partecipazione societaria mediante ulteriori azioni da intraprendere.

Rilevato che sono comprensibili le ragioni relative della dismissione delle quote di partecipazione societaria da parte degli organi del fallimento Immobiliare Reggio S.r.l. e che non si ritiene ragionevole per motivi di opportunità e di economicità intraprendere un'azione giudiziaria indiscutibilmente gravosa nei confronti del Immobiliare Reggio S.r.l. stante la mancanza di un titolo ex art. 474 c.p.c., per poi aggredire, mediante ulteriore azione giudiziaria le quote societari dismesse.

Rilevato inoltre che con nota acquisita al Prot. n. Rep. CR 03/08/2022.0008115.E il Curatore del fallimento Immobiliare Reggio S.r.l. ha trasmesso copia del progetto di riparto finale, con precisazione che nel caso saranno proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà egualmente dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione e che dal predetto riparto finale ex art. 117 L.F. si evince che:

- il rendiconto finale della Procedura è stato approvato ex art. 116 L.F. in data 24/2/2022;
- l'attivo realizzato dalla Procedura consentirà di pagare il compenso del Curatore e le residue anticipazioni sostenute nell'interesse della Procedura;

- nel corso della procedura non sono stati effettuati piani di riparto parziali e che la disponibilità liquida pari ad euro 1.071.053,55 consente di poter predisporre il piano di riparto finale tale da soddisfare integralmente i creditori in prededuzione, i creditori privilegiati immobiliari e mobiliari con collocazione ante I grado per spese di giustizia ex artt. 2770 e 2755 c.c., i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 e n. 2 c.c. (dipendenti, INPS in surroga e professionisti), nonché parzialmente i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. ed i creditori ipotecari (alcuni integralmente, altri parzialmente, altri ancora senza soddisfazione alcuna).

Vista la chiusura della procedura fallimentare conseguente all'approvazione del rendiconto finale, che avviene anche in presenza di accantonamenti non distribuiti, e l'insussistenza delle risorse per pagare la categoria dei crediti chirografari, si rileva l'impossibilità di soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato.

DECRETA

1) di prendere atto che il Commissario delegato è stato ammesso in data 19/03/2019, in qualità di creditore chirografario, nella procedura di fallimento di Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione avente n. 17/2017, pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, per un importo pari ad Euro 647.983,87;

2) di dare atto della rinuncia ai sensi dell' art. 104 ter comma 8 l.fall. comunicata dal curatore fallimentare di Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione con nota acquisita al prot n. CR 18/01/2022.0000292.E, alla liquidazione di beni delle quote di partecipazione societaria in quanto manifestamente antieconomica e non conveniente per la massa dei creditori;

3) di non ritenere opportuno, richiamando anche tutte le considerazioni in premessa, di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione al fine di aggredire le quote di partecipazione societaria dismesse;

4) di prendere atto del progetto di riparto finale trasmesso con nota acquisita al Prot. n. Rep. CR 03/08/2022.0008115.E e della conseguente chiusura della procedura;

5) di prendere atto che il progetto di riparto di cui al punto 4), non prevede il pagamento dei crediti chirografari e che pertanto, le proprie pretese creditorie non potranno essere soddisfatte nell'ambito della procedura fallimentare n.17/2017 di cui in argomento;

6) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)